



CITTA' DI ROSOLINA

PROVINCIA DI ROVIGO



Municipio

45010 ROSOLINA (RO) Viale Marconi, 24
Codice Fiscale 8100458.029.6
<http://www.comune.rosolina.ro.it>

tel. 0426340500 – fax 0426664285
Partita IVA 0068979.029.3
protocollo@pec.comune.rosolina.ro.it

SETTORE I°

Servizio Demanio turistico-ricreativo

Prot. 24363

Rosolina, 06.12.2018

OGGETTO: Avviso inerente la domanda di variazione della durata della concessione demaniale marittima n° 19 del registro concessioni anno 2009 ai sensi della lettera e) bis dell'allegato S/3 L.R. Veneto n° 33/2002 ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°

Premesso che:

- la L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. *“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”* all'art. 46 comma 1 prevede che ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;
- l'art. 48 della L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii *“Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni.”*, testualmente cita:
 - “1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall'allegato S/2 e con le procedure di cui all'allegato S/3.
 - 2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda.”;
- l'art. 54 della L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. *“Procedura comparativa in materia di concessioni”*, prevede:
 1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.
 2. Il comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all'allegato S/3, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio di nuove concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 5.
 3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce dall'originario concessionario una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l'ammontare del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui all'allegato S/3.

4. *Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d'obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione dell'indennizzo, si procede all'aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell'indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.*
5. *Nell'ipotesi di concorso di domande, l'originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell'ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario.”;*

- l'allegato S/3 lett. e) bis della L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. *“Procedura per il rilascio di nuove concessioni di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni e per la variazione del contenuto di concessioni in corso di validità comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni”*, stabilisce che:

“Al fine di realizzare, nelle aree del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, opere che comportino un investimento di importo compreso tra i valori indicati nella tabella di cui alla lettera e) ter del presente allegato, l'interessato presenta al comune una domanda, unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S/2, per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni, oppure, qualora l'interessato sia già concessionario dell'area oggetto dell'investimento, per il rilascio di un provvedimento di variazione del contenuto della concessione in corso di validità comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni.

Il comune esegue gli adempimenti procedurali di cui alle lettere a) e c) del presente allegato tramite procedure comparative nel rispetto della Direttiva 2006/123/CE e, in relazione all'importo dell'investimento, comprensivo di eventuali oneri di urbanizzazione o di altra natura, purchè realmente sostenuti e non recuperabili dai concessionari, determina la durata della concessione in anni, in base agli importi previsti dalla tabella e) ter contenuta nel presente allegato.

Gli investimenti da realizzare consistono in interventi edilizi disciplinati dagli articoli 10 e 22 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380. Una quota non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'investimento può essere altresì destinata ad attrezzature e beni mobili.

Un'altra quota d'investimento non superiore al 40% può essere destinata a contributi finanziari per operazioni attuate da enti pubblici o a controllo pubblico, previste da apposite convenzioni con i concessionari, nel territorio comunale sede della concessione per la difesa della linea di costa ed il ripascimento delle spiagge soggette ad erosione marina, nonché per interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal Comune per la valorizzazione delle aree demaniali. Sono comunque escluse le operazioni ordinarie di manutenzione delle spiagge a carico dei concessionari.

Gli interventi devono essere ultimati entro il termine massimo di anni due; il comune può concedere una proroga di durata non superiore a mesi dodici.

In esito alla procedura comparativa, il Comune, sia a fronte di istanza di variazione del contenuto della concessione, sia a fronte di istanza di rilascio di nuova concessione, emana un provvedimento concessorio, i cui effetti decorrono dalla data del suo rilascio e la cui durata massima, comprendente il periodo di realizzazione delle opere, non può superare i venti anni.

In caso di mancata realizzazione delle opere nei termini previsti, il comune valuta se la causa sia imputabile o meno al concessionario, pronunciando la decadenza nel primo caso e la riconduzione alla originale durata della concessione nel secondo caso.”;

- l'allegato S/3 lett. e) ter della L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. *“Tabella per il rilascio di nuove concessioni di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni e per la variazione del contenuto delle concessioni in corso di validità comportante una durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni”*, stabilisce che:

Durata della concessione	Valore Soglia Minimo	Moltiplicatori del Canone Annuo	Valore Soglia Massima
Durata	Valori in Euro		Valori in Euro
7 anni	10.000	1,00 - 1,40	200.000
8 anni	14.000	1,401 - 1,90	280.000
9 anni	19.000	1,901 - 2,50	380.000
10 anni	25.000	2,501 - 3,10	500.000
11 anni	31.000	3,101 - 3,750	620.000
12 anni	37.500	3,751 - 4,50	750.000
13 anni	45.000	4,501 - 5,40	900.000
14 anni	54.000	5,401 - 6,40	1.080.000
15 anni	64.000	6,401 - 7,40	1.280.000
16 anni	74.000	7,401 - 8,50	1.480.000
17 anni	85.000	8,501 - 9,750	1.700.000
18 anni	97.500	9,751 - 11,250	1.950.000
19 anni	112.500	11,251 - 12,60	2.250.000
20 anni	126.000	> 12,61	2.520.000

Nel caso il richiedente la concessione presenti un progetto d'investimento per un importo superiore a € 2.520.000,00=, il Comune rilascia una concessione di durata pari a 20 anni.

Vista la concessione demaniale marittima n° 19 del Registro concessioni anno 2009 – repertorio del Segretario Comunale n° 1871 del 04.09.2009 (atto di rinnovo della concessione demaniale marittima n° 37 del Registro concessioni anno 2003) rilasciata dal Comune di Rosolina in data 04.09.2009 alla ditta “Berti s.r.l.” con sede a Rosolina (Ro) in Viale dei pini n° 23 partita iva 03185440272 avente ad oggetto beni demaniali con superficie complessiva pari a mq 394,00 (salvo successiva verifica) comprensivi di un manufatto adibito a bar ed edicola nonché portico situati nel Comune di Rosolina – località Rosolina Mare – precisamente individuato al foglio 3 – allegato 2 particella 536, con durata dal 01.01.2009 al 31.12.2014;

Visto l’art. 1 comma 18 del Decreto Legge n° 194 del 30.12.2009, convertito con modificazioni nella legge n° 25 del 26.02.2010, il quale prevedeva:

“Ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All’articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso.”;

Dato atto che:

- l'art. 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n° 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n° 221 posticipava al 31.12.2020 il termine per la proroga previsto dall'art. 1 comma 18 del decreto legge 30.12.2009 n° 194 convertito dalla legge 26.02.2010 n° 25 per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto, di cui all'art. 3 comma 8 l. b) del D.L. n° 70 del 13.05.2011 convertito con modificazioni dalla legge 12.07.2011 n° 106;
- il comma 547 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n° 228 interveniva ad apportare delle modifiche al testo dell'art. 1 comma 18 del decreto legge 30.12.2009 n° 194 convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2010 n° 25, inserendo dopo le parole: "demaniali marittimi" le seguenti: "lacuali e fluviali" e dopo le parole: "turistico ricreative" le seguenti "e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto";
- il comma 291 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147 disponeva che *"All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n° 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n° 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse.";*

Visto l'art. 24 "Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche" del decreto legge 24.06.2016 n° 113 convertito nella legge n° 160/2016, al cui comma 3 – septies, testualmente cita:

"Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25";

Vista la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 luglio 2016 che ha ritenuto non conforme alla direttiva "Bolkestein" (Direttiva n° 2006/123/CE) la normativa nazionale sopra citata in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime;

Vista l'istanza presentata dalla ditta "Berti s.r.l." in data 19.07.2018 prot. 15159, successivamente integrata in data 24.07.2018 prot. 15436 e in data 19.11.2018 prot. 23150, con la quale chiede la variazione della durata della concessione demaniale marittima n° 19 del Registro concessioni anno 2009;

Dato atto che la ditta "Berti s.r.l." ha prodotto unitamente all'istanza di cui sopra la documentazione richiesta dalla L.R. Veneto n° 33/2002 e dal relativo allegato S/2;

Viste:

- la nota del 21.08.2012 ns prot. 13815 inviata dall'ufficio demanio marittimo turistico ricreativo del Comune di Rosolina alla Regione Veneto – Direzione Turismo – al fine di acquisire un parere in merito all'interpretazione della normativa regionale da applicare a seguito della presentazione dell'istanza di variazione della durata della concessione demaniale;
- la nota pervenuta dalla Regione Veneto – Direzione Turismo – acquisita al protocollo comunale al n° 15561 in data 26.09.2012, la quale testualmente cita:
"Con nota n° 13414/13815 del 21 agosto 2012 codesto Comune ha chiesto se il pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 54 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sia previsto solo nel caso di rinnovo della concessione (come sembrerebbe indicare il comma 3 del medesimo articolo), oppure anche nei casi di modifica e di rilascio di nuova concessione, come stabilito dal comma 2. La funzione dell'indennizzo è specificata nel comma 5 dello stesso art. 54 ("nell'ipotesi di concorso di domande, l'originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell'ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario"), dal quale si desume che il pagamento dell'indennizzo all'originario concessionario va previsto ogni volta che a seguito di procedura comparativa vi sia la successione di un nuovo concessionario, ivi compreso il caso di modifica della concessione, come previsto dal comma 2 del citato articolo.";

Visto il Codice della Navigazione ed il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Tutto ciò premesso

INVITA

chiunque ne avesse interesse, a manifestare la propria volontà, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on line del Comune di Rosolina, per ottenere in concessione i beni demaniali di che trattasi, al fine di esercitarvi attività avente finalità turistico ricreativa conformemente allo strumento urbanistico vigente, con lo scopo di rispondere alle esigenze dell'utenza per elevare l'offerta di servizi di pubblica utilità.

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine sopra indicato, all'ufficio protocollo del Comune di Rosolina – Viale Marconi n° 24, i cui giorni ed orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Non è obbligatorio utilizzare il servizio postale e farà, pertanto, fede esclusivamente il timbro del protocollo accanto al quale il ricevente apporrà, nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, l'ora di ricezione.

Non saranno tenute in considerazione per la partecipazione alla procedura comparativa le manifestazioni d'interesse pervenute oltre il termine fissato, ancorché inviate a mezzo del servizio postale o di corriere, restando la responsabilità per il mancato o ritardato arrivo esclusivamente in capo al mittente.

I beni demaniali oggetto del presente avviso sono identificati negli elaborati allegati al presente documento (*allegato 2: CTR_MAPPA_SdF con coordinate Gauss-Boaga; allegato 3: area demaniale con coordinate Gauss-Boaga*) e sono identificati al N.C.T. di Rovigo al foglio 3 mappale 536.

- Nell'ipotesi in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse si procederà al rilascio dell'atto di modifica della durata della concessione demaniale marittima alla ditta "Berti s.r.l.", nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e previo pagamento di tutti gli importi dovuti per il rilascio del suddetto atto.
- Qualora, invece, pervengano una o più istanze concorrenti, si procederà ad attuare la procedura comparativa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della direttiva 2006/123/CE.

Si evidenzia, inoltre, che i beni demaniali oggetto del presente avviso, sono interessati dalla procedura di cui all'art. 35 del Codice della Navigazione "Esclusione di zone dal demanio marittimo".

Condizioni di efficacia dell'aggiudicazione

Si rappresenta che, alla luce di quanto disposto dall'art. 54 comma 5 della L.R. Veneto n° 33/2002, nell'ipotesi in cui, all'esito della procedura comparativa, l'originario concessionario "Berti s.r.l." non risulti aggiudicatario della concessione demaniale in argomento, lo stesso avrà diritto ad un indennizzo pari ad Euro 30.135,56 corrispondente al novanta per cento dell'ammontare del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, risultante dalla perizia allegata alla presente (*allegato 6: perizia di stima relativa alla concessione 19/2009 – "Berti s.r.l.", con la precisazione che detto importo è stato determinato a seguito di istruttoria svolta dall'ufficio in relazione ai valori determinati dalla perizia in argomento*). Detto indennizzo dovrà essere corrisposto dal nuovo concessionario entro 30 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione della concessione. Decorso tale termine senza la corresponsione dell'indennizzo, si procederà all'aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell'indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.

E' pendente avanti la sez. IV del Consiglio di Stato, l'appello n. R.G. 7829/2011, proposto dal Comune di Rosolina avverso la sentenza del TAR Veneto, sez. II, n. 859/2011, che ha accolto il ricorso proposto dalla Società "Berti s.r.l." e da altri concessionari demaniali contro la delibera consiliare del Comune n. 40 del 23 giugno 2010, introduttiva di speciali limitazioni all'applicazione della Legge Regionale n. 14/2009 sul c.d. "piano casa" e tale da precludere ai ricorrenti - ed in particolare a Berti S.r.l. - la possibilità di ottenere il chiesto permesso di costruire per interventi di ammodernamento e sistemazione dell'edificio, quale pertinenza demaniale marittima in concessione alla "Berti s.r.l.", in assenza di previo piano urbanistico attuativo.

In considerazione degli effetti che potrebbero derivare dall'esito del sopra citato giudizio e di ogni altro giudizio collegato ed in particolare del ricorso pendente dinanzi al Consiglio di Stato - Sez. IV^a - n° 7829/2011, rispetto all'applicazione della direttiva "Bolkestein" (Direttiva n° 2006/123/CE) in materia di proroga *ex lege* delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative in essere, l'ufficio demanio marittimo turistico ricreativo del Comune di Rosolina provvederà all'aggiudicazione della gara e contestualmente disporrà ai sensi dell'art. 7 comma 2 e dell'art. 21 - quater comma 2 legge n° 241/90, e per le motivazioni sopra indicate, che qui si recepiscono ad ogni effetto di legge, la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione.

Tale sospensione ha durata sino alla definizione del ricorso in appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato dal Comune di Rosolina R.G. n° 7829/2011 - Sez. IV^a e, comunque, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione, così come previsto dall'art. 21 - nonies comma 1 della legge n° 241/90.

L'efficacia dell'aggiudicazione verrà dichiarata con apposito provvedimento dell'ufficio demanio marittimo turistico ricreativo che sarà adottato entro 30 giorni dal deposito della sentenza o provvedimento di dichiarazione di cessazione della materia del contendere del Consiglio di Stato emesso ad esito del ricorso R.G. n° 7829/2011 - Sez. IV^a.

L'ufficio demanio marittimo turistico ricreativo del Comune di Rosolina si riserva di annullare la procedura di gara in oggetto qualora il Consiglio di Stato ad esito del ricorso R.G. n° 7829/2011 - Sez. IV^a - accolga il ricorso in appello presentato dal Comune di Rosolina avverso la sentenza T.A.R. Veneto Sez. II^a n. 859/2011, in considerazione del contenuto della sentenza d'appello emananda.

Prima del rilascio della concessione demaniale, il comune effettuerà le necessarie verifiche ai fini antimafia, ed in ordine ad eventuali motivi ostativi alla stipula del contratto di concessione ai sensi delle norme di legge che sanciscono il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Clausola di tutela dell'affidamento del terzo

I soggetti concorrenti prendono atto e confermano di essere pienamente edotti delle vertenze pendenti sopra indicate.

Qualora per effetto delle disposizioni contenute nel presente avviso e/o delle pronunce giurisdizionali che saranno emesse in ogni grado di giudizio, di cui alle vertenze citate, vengano meno, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, i diritti e le aspettative derivanti dalla presente procedura di gara e/o dal rilascio della concessione demaniale in oggetto, ciascun soggetto concorrente ed il soggetto aggiudicatario dichiarano sin d'ora di rinunciare, nei confronti del Comune di Rosolina, a qualsiasi forma di risarcimento di eventuali danni, sia per danno emergente che per lucro cessante, al rimborso spese e ad ogni indennizzo o altra somma a qualunque titolo derivante dal venir meno della presente procedura di gara o dal venir meno della concessione demaniale.


Al riguardo i soggetti concorrenti ed il soggetto aggiudicatario riconoscono che il Comune di Rosolina, nell'informare i medesimi dei rischi che possono derivare dalle disposizioni contenute nel presente avviso, dalle sentenze o altro provvedimento giurisdizionale che verranno emessi ad esito dei contenziosi citati, ha rispettato pienamente i canoni contrattuali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile e, quindi, ha assolto ai doveri di protezione, informazione e tutela dell'affidamento che i soggetti concorrenti ed il soggetto aggiudicatario ripongono nella validità ed efficacia della presente procedura di gara.

Fanno parte integrante del presente avviso, il quale viene pubblicato per 60 giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio on line del Comune di Rosolina ed inserito, in attuazione del decreto legislativo n° 33/2013, nel sito istituzionale del Comune di Rosolina - *sezione amministrazione trasparente* → *Bandi di gara e contratti* → *Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni* → *Avvisi di preinformazione* -, i seguenti documenti:

allegato 1: istanza di modifica della durata della concessione demaniale marittima n° 19/2009, acquisita al protocollo comunale al n° 15159 in data 19.07.2018, presentata dalla ditta "Berti s.r.l.", la quale viene pubblicata omettendo i dati personali - Reg. U.E. (G.D.P.R.) 2016/679;

- allegato 2: CTR_MAPPA_SdF con coordinate Gauss-Boaga;
allegato 3: area demaniale con coordinate Gauss-Boaga;
allegato 4: stato di fatto;
allegato 5: documentazione fotografica;
allegato 6: perizia di stima asseverata, a firma del Dott. Davide Milan, acquisita al protocollo comunale al n° 23150 in data 19.11.2018 la quale viene pubblicata omettendo i dati personali - Reg. U.E. (G.D.P.R.) 2016/679. I documenti allegati alla perizia di stima sono depositati agli atti dell'ufficio e possono essere visionati previo appuntamento con l'ufficio demanio i cui recapiti sono i seguenti: tel. 0426340500 - mail: demanio@comune.rosolina.ro.it - pec: protocollo@pec.comune.rosolina.ro.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°
Ufficio Demanio marittimo turistico ricreativo



Allegati: *ut supra*

Responsabile del Procedimento - Ufficio Demanio Marittimo turistico-ricreativo - Dott. Arch. Alberto Scabin

[Handwritten signature]